vorrei vedere anzi nei tribunali d'Italia quello che si vedeva in altri tribunali d'altro tempo, che erano tutt'altro che fondati su principii liberali. Il presidente del tribunale d'appello aveva gli ufficiali d'ordine, gli inservienti o cursori come erano chiamati, ed altri impiegati minori tutti sotto la sua responsabilità. Egli li aveva, per così dire, in sua balìa, e rispondeva dell'andamento di tutto il servizio.

Ora a me duole di vedere in Italia e uscieri e cancellieri indipendenti gli uni degli altri e il presidente del tribunale non ingerirsi nelle cose degli uscieri nè nelle cose dei cancellieri, mentre questi dovrebbero dipendere da un solo capo d'ufficio il quale ne avesse la responsabilità, perchè la responsabilità è quella che ingrandisce l'uomo, è quella nella quale consiste, come io diceva, la vera libertà.

Fatte queste considerazioni, io ripeto, sono del parere dell'onorevole Salaris.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli ha presentato questo emendamento al paragrafo 3 dell'articolo 253:

« Il ministro della giustizia può sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, udito il parere della Commissione da cui dipendono. »

MORRONE. (*Della Commissione*) A proposito di questo articolo, nel seno della Commissione non fu solitaria la voce dell'onorevole mio amico Della Rocca.

Io divideva con lui la stessa opinione; però siccome non sono uso ad ostinarmi nelle mie idee, dico francamente che ritiro quell'opinione e mi accosto alla maggioranza e ne dico la ragione.

Noi abbiamo in discussione un articolo col quale si intende di agevolare il ministro di giustizia nella nomina degli uscieri. È un discentramento.

Indubitatamente, secondo la legge attuale, la nomina degli uscieri spetta al ministro guardasigilli: il nuovo articolo dà questa nomina ad una Commissione.

È il guardasigilli che investe la Commissione di questi poteri? No, è la legge.

Ora, questa stessa legge la quale investe una Commissione di quei poteri che prima aveva il ministro guardasigilli, questa legge medesima deve esaminare la seconda parte del quesito, cioè vedere se giovi, e sia più correttamente costituzionale il concetto di riservare al ministro quelle facoltà di cui è cenno in questa disposizione, ovvero no. Ecco tutto.

Possiamo noi negare che il ministro è responsabile? È responsabile. Ora, domando io, se per avventura la Commissione che nomina, e che ha la facoltà di sospendere e di destituire gli uscieri, non adempisse ai suoi doveri, che cosa dovrebbe fare il ministro guardasigilli? Indubitatamente non può dire: destituisco la Commissione, il che significherebbe revocò la legge, e quella disposizione per la quale la legge istessa investiva questa Commissione io la ritiro. Questo è assurdo. Dunque, se è vero che la nomina degli uscieri spetta alla Commissione, se è vero che nell'esercizio delle loro funzioni questi uscieri possono mancare, se è vero che il ministro tiene la sua responsabilità, e che ha l'alta sorveglianza sopra tutto l'ordine giudiziario, il ritenere, come attualmente, questa facoltà nel ministro guardasigilli di sospendere, di destituire gli uscieri pare che sia consono al concetto generale dell'articolo.

Ma qui vi è un temperamento ancora, vi è un freno che la legge stessa dà al guardasigilli, a prescindere da quella responsabilità morale la quale si deve supporre in ogni pubblico funzionario, e particolarmente in un ministro guardasigilli; qui vi è un correttivo, cioè quando il ministro guardasigilli abbia sospeso ed abbia destituito un usciere, lo deve immediatamente partecipare alla Commissione.

Il giudizio può essere riveduto. Questo correttivo fa sì, che se per avventura il ministro guardasigilli fosse stato male informato, la Commissione possa ancora riparare, perchè chi deve tenere l'occhio sugli uscieri sarà certamente nel caso di rischiarare i dubbi, l'errore eziandio in cui può essere caduto il ministro.

Per queste ragioni, ritiro il mio voto dalla minoranza, mi accosto alla maggioranza e voto per la proposta dalla medesima fatta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non crederà certamente la Camera che io prenda di nuovo la parola in questa discussione pel piacere di conservare al ministro di grazia e giustizia l'esercizio di un potere che è pur troppo ingrato; io sono mosso a parlare di nuovo intorno ad un argomento il quale, benchè lieve in sè stesso, ha però eccitato nella Camera una discussione abbastanza viva ed estesa, dal solo desiderio di mantenere intatti certi principii che mi sembra siano stati disconosciuti da alcuni onorevoli deputati che hanno presa la parola sopra la proposta soppressione dell'ultima parte dell'articolo 153. Io debbo anzitutto richiamare la vostra attenzione sopra un concetto che mi pare molto chiaro e naturale.

Come si potrà ammettere che si abbia un sistema di potere disciplinare, il quale consenta al ministro il più e gli neghi il meno? È un principio di logica antica, o signori, che a colui al quale è lecito il più, deve essere lecito il meno. Ebbene questo principio così naturale viene disconosciuto da coloro i